



# Comune di Maruggio

## COMANDO POLIZIA LOCALE

(Provincia di Taranto)

C.A.P. 74020 – Tel. (099).675254 – Fax (099).970.1059

C.F. 80008990733 P.Iva:00900400730

[www.comune.maruggio.ta.it](http://www.comune.maruggio.ta.it)

email: [pm@comune.maruggio.ta.it](mailto:pm@comune.maruggio.ta.it)

### PROTOCOLLO D'INTESA

**VISTA** la L. R. n. 12 del 3.4., 1995 della Regione Puglia;

**VISTO** l'Atto costitutivo del Canile Consortile San Francesco registrato al n. 511 del 05/02/1997;

**VISTE** le varie Ordinanze Sindacali emesse in materia;

**VISTE** le disposizioni di Legge in materia di tutela degli animali domestici e di affezione;

Il Comune di Maruggio, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle leggi Nazionali, dalla Regione Puglia e dai propri Regolamenti:

1. promuove la tutela e la cura degli animali domestici nel proprio territorio;
2. riconosce alle specie animali il diritto a un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.
3. individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto e alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi.
4. al fine di favorire la corretta convivenza fra persone ed animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione e al rispetto degli ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.
5. riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali da compagnia purchè non siano in conflitto con legittimi interessi di terzi.
6. intende operare affinchè siano promossi nel sistema educativo e informativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali, la conoscenza delle loro caratteristiche biologiche e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
7. riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al rispetto ai diritti degli animali e alla promozione di iniziative per la sopravvivenza delle loro specie.
8. in base alla Legge 281/81, alla conseguente L.R. 12/95 e alla n. 189 del 20.7.2004, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna e persegue gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono.

9. si adopera altresì a diffondere e a promuovere le garanzie giuridiche poste dalla normativa vigente a tutela degli animali.

La materia relativa alla tutela, alla custodia e alla cura è disciplinata dal vigente regolamento comunale approvato con Deliberazione del C.C. n. 82 del 30.11.2015 e ss.mm.ii., nel pieno rispetto delle leggi Regionali e Statali.

Tale Regolamento pone al centro la convivenza dell'animale di affezione in rapporto all'uomo considerando principalmente il soggiorno dei cani nel canile solo un breve e transitorio periodo e non un carcere a vita, durante il quale prestare tutte le cure necessarie, la dovuta sterilizzazione, la microchippatura e le vaccinazioni di rito.

Pertanto, ritiene indispensabile perseguire tutte le vie possibili al fine di dare all'animale la possibilità di vivere in maniera dignitosa la propria vita a stretto contatto con l'uomo.

Affinchè ciò diventi realizzabile per il maggior numero dei cani e per dare un serio e forte segnale alla società, questo Ente è disposto a riconoscere a quei cittadini che dovessero manifestare la volontà di adottare un cane del canile comunale, la possibilità di attingere a benefici economici, come di seguito meglio specificato.

E' scontato che tale beneficio gli verrà riconosciuto all'adottante per tutto il periodo di esistenza in vita dell'animale stesso.

L'esistenza in vita del cane, comunque, deve essere garantita in modo dignitoso e rispettoso dello stesso attenendosi a quelli che sono i canoni che il Comune ritiene necessario indicare.

Per tutto quanto innanzi il Comune di Maruggio, attraverso il presente protocollo d'intesa da sottoscrivere con l'eventuale adottante, intende disciplinare i rapporti.

A tale scopo tra il Comm. Luigi Alfredo Marsella Responsabile del Settore Polizia Locale e Randagismo e il/la Sig./ra \_\_\_\_\_ nat \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ a

\_\_\_\_\_ e residente in Maruggio alla \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ n. tel. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, n. cell. \_\_\_\_\_, si stabilisce quanto segue al fine

dell'adozione del cane di nome \_\_\_\_\_ razza \_\_\_\_\_ sesso \_\_\_\_\_

colore \_\_\_\_\_ età \_\_\_\_\_ N. Microchip \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ :

## **ART.1 IMPEGNI E COMPITI DEL COMUNE**

Al fine di incentivare e promuovere il maggior numero di affido il Comune:

1. concede, previo parere favorevole e/o autorizzazione del veterinario A.S.L competente per territorio, unitamente alla relazione predisposta da una apposita Associazione animalista e/o volontari riconosciuti ufficialmente dall'Ente come da determina n. 1131 del 14/10/2016, a seguito di istanza da parte del cittadino, in adozione il o i cane/i, sterilizzato, vaccinato e microchippato che risulta in soggiorno nel canile rifugio di Maruggio o consortile di Lizzano da almeno 30 giorni e regolarmente iscritto nell'anagrafe canina della Regione Puglia, come innanzi meglio generalizzato;
2. Si impegna nei confronti del cittadino che adotta l'animale a riconoscere il rimborso di quanto pagato e dovuto dallo stesso, a titolo di Tributo comunale sui rifiuti per l'immobile di residenza e la relativa pertinenza nella misura del 100% del tributo se l'adozione avviene nel primo semestre dell'anno solare o del 50% del tributo se l'adozione avviene nel secondo semestre dell'anno solare;

3. avrà cura di effettuare periodicamente controlli tesi ad accertare l'esistenza in vita del cane e il corretto mantenimento, custodia messa in atto dall'adottante, attraverso suo personale e/o associazioni animaliste e/o volontari riconosciuti ufficialmente dall'Ente come da determina n. 1131 del 14/10/2016 ;
4. Si impegna, inoltre, a sostenere le spese per le vaccinazioni degli animali e per la relativa visita annuale veterinaria generale, tramite un veterinario all'uopo convenzionato.

## **ART. 2 IMPEGNI E COMPITI DELL'ADOTTANTE**

L'adottante, principalmente solleva questo Ente da qualsiasi responsabilità penale e/o civile dovessero derivare dal comportamento dei cani nei confronti di terzi, e/o di cose.

L'adottante, inoltre, si impegna a:

1. comunicare tempestivamente a questo Ente qualunque circostanza che modifichi lo stato del cane ed eventuali cambi di ubicazione della propria dimora;
2. rendere possibile, ogni qualvolta l'Ente lo riterrà necessario, permettere e/o mostrare il cane e gli spazi ad esso destinati ai dipendenti comunali e/o Associazioni o Volontari riconosciuti ufficialmente dall'Ente come da determina n. 1131 del 14/10/2016.
3. mettere a disposizione dell'animale gli spazi utili necessari alla propria esistenza ed avere cura della necessaria e corretta alimentazione.
4. Non tenere il cane legato a catena continuamente e/o in modo consuetudinale, e non applicare collari con aculei o con dispositivi a scarica elettrica o che agiscono con sostanze chimiche, tranne gli antiparassitari(L.R.P. n. 12/1995);
5. nel caso di detenzione in Box rispettare le seguenti caratteristiche e che sia:
  - a) idoneo dal punto di vista igienico-sanitario;
  - b) opportunamente coperto;
  - c) opportunamente spazioso anche in considerazione delle dimensioni dello stesso, prevedendo che la cuccia sia isolata da terra e asciutta e realizzata con materiale facilmente lavabile e disinfeccabile;
  - d) osservare quanto previsto dal Regolamento Comunale approvato con Deliberazione del C.C. n. 82 del 30.11.2015 e ss.mm.ii.

## **ART. 3 DIVIETO DI AFFIDO**

Non sarà possibile l'affido nei confronti di:

- chi è sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza personale;
- chiunque abbia riportato condanne, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni.
- chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui agli art.727, 544-ter 544-quater - 544-quinques del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20.7.04,n. 189.
- ai minori di 18 anni e agli interdetti o inabilitati per infermità.

## **ART. 4 REGOLE DI DETENZIONE DEL CANE E DIVIETI**

Per l'adottante è severamente vietato, pena la revoca dell'adozione stessa e tutti i benefici allo stesso concessi:

- a) abbandonare l'animale e/o non custodirlo con la dovuta attenzione;
  - b) mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti dello stesso;
  - c) tenere l'animale in spazi inidonei, privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a variazioni termiche o condizioni climatiche tali da nuocere alla loro salute;
  - d) tenere il cane in isolamento e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie, o tenere cani all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo;
  - e) tenere animali in terrazze o balconi permanentemente e senza idoneo riparo, isolare in rimesse, cantine, box o cortili oppure segregarli in spazi comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico;
  - f) tenere permanentemente animali da compagnia in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure.
  - g) addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, uso di strumenti cruenti o costrizione fisica o psichica; è altresì vietato addestrare animali in ambienti inadatti che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie;
  - h) addestramento intenso a esaltare l'aggressività del cane.
  - i) utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente e in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali;
  - j) la colorazione di animali per qualsiasi scopo;
  - k) trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici;
  - l) detenere e/o trasportare gli animali chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio senza la necessaria aerazione.
  - m) condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.
  - n) tenere gli animali legati a catena, a corda e similari. E' consentito l'uso di strumenti idonei a condurre a passeggi l'animale.
  - o) l'allacciamento a nodo scorsoio; è vietato l'uso di collari elettrici, di collari a punte o di collari a strangolo; è altresì, vietato l'uso di museruole(stringi bocca), salvo i casi certificati dal medico veterinario che ne attesta la necessità.
  - p) detenere i cani in condizioni incompatibili con la loro natura, tali da poter causare insofferenza agli stessi o da esaltare la loro aggressività.
  - q) procedere a interventi chirurgici per facilitare la tenuta degli animali da compagnia, come la resezione dei denti e degli artigli, eccettuati gli interventi di asportazione della falange supplementare dei cani, gli interventi per prevenire la riproduzione e tutti gli interventi effettuati a scopo curativo certificati da un medico veterinario.
  - r) sottoporre i cani a interventi chirurgici destinati a modificare il loro aspetto esteriore o finalizzati ad altri scopi non curativi come:
    1. il taglio delle orecchie;
    2. il taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute dalla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard; il taglio della coda, ove consentito, dovrà essere eseguito da un medico veterinario entro la prima settimana di vita dell'animale;
    3. la recisione delle corde vocali;
- Il divieto di cui alla lettera r) non si applica agli interventi curativi necessari per ragioni di medicina veterinaria ((art. 1, comma 1, lettera e) dell'Ordinanza Ministeriale 12.12.06 e sua modifica del 28.3.07).

Nel caso in cui il proprietario di un animale da compagnia viva in condominio, oltre ad adempiere agli obblighi generali di cui alla legge 281/91 e alle normative comunali, deve

anche agire nel rispetto delle regole di buon vicinato, contemplando le proprie esigenze con quelle degli altri condomini; l'accesso degli animali domestici all'ascensore condominiale deve essere disciplinato dal regolamento di condominio ove esistente.

## **ART. 5 - SANZIONI**

Chiunque violi le prescrizioni stabilite delle leggi vigenti in materia, Regolamenti Comunali, Ordinanze Sindacali e il presente Protocollo d'Intesa, sarà soggetto alla revoca di tutte le agevolazioni previste nel precedente art. 1), recuperando la pretesa tributaria per il periodo oggetto delle violazioni, oltre all'applicazione delle sanzioni, anche penali, all'uopo previste.

Le parti dichiarano di:

- avere letto il presente protocollo di intesa;
- conoscere tutti i contenuti;
- osservare gli obblighi previsti;
- rispettare gli impegni reciproci;
- condividerlo e sottoscriverlo, consapevoli delle responsabilità derivanti dalla mancata osservanza previste dallo stesso e dalle norme, ordinanze.

Maruggio li, \_\_\_\_\_

---

L'ADOTTANTE

---

L'ENTE

Allegati quali atti integranti e sostanziali:

- 1) Certificato sanitario attestante la salute del cane e le cure mediche prestate;
- 2) Documentazione di iscrizione all'anagrafe canina;
- 3) Documento di identità dell'adottante.